



Convenzione europea sulla protezione sociale degli agricoltori

Strasburgo, 6 maggio 1974

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di attuare un'unione più stretta fra i suoi membri, in particolare per favorire il loro progresso economico e sociale;

Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita degli esercenti agricoli, mediante provvedimenti appropriati, può contribuire al progresso sociale in Europa;

Tenuto conto che la Carta sociale europea, pure elaborata in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, persegue lo scopo di migliorare il livello di vita e di promuovere il benessere sociale di qualsiasi ceto delle loro popolazioni, siano esse rurali o urbane;

Considerando che le condizioni particolari e le peculiarità delle attività agricole come anche le mutazioni toccanti il settore agricolo esigono provvedimenti adeguati in favore degli esercenti agricoli allo scopo di favorire il loro benessere sociale;

Giudicando pertanto che occorre completare e rafforzare la protezione sociale degli esercenti agricoli, dei loro familiari e, ove occorra, dei salariati che impiegano, tenendo conto dei bisogni sociali di queste persone e delle condizioni particolari delle attività agricole,

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Articolo 1

Qualsiasi Parte contraente si obbliga ad applicare le disposizioni della presente Convenzione ai propri cittadini residenti sul suo territorio.

Articolo 2

Secondo la presente Convenzione, per «esercente agricolo» si intende qualsiasi persona la quale, come lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività ad una professione agricola, selvicola, orticola, viticola o simile, restando inteso che essa può essere coadiuvata nei suoi lavori da suoi familiari e/o da salariati.

Titolo II

Articolo 3

Qualsiasi Parte contraente assicura agli esercenti agricoli, ai loro familiari e, ove occorra, ai salariati che impiegano una protezione sociale comparabile a quella di cui fruiscono altri ceti della popolazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4 a 13 della presente Convenzione.

Articolo 4

- 1 Qualsiasi Parte contraente applica adeguatamente agli esercenti agricoli e ai loro aventi diritto le norme sulla sicurezza sociale, previste nella sua legislazione per altre categorie protette della popolazione.
- 2 Salve restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi Parte contraente accorda agli esercenti agricoli, in condizioni e termini appropriati, la protezione di sicurezza sociale per almeno quattro degli eventi seguenti: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni del lavoro, malattie professionali e oneri familiari.

Articolo 5

- 1 Qualsiasi Parte contraente provvede, nel caso in cui un esercente agricolo cessi la sua attività agricola per motivi d'ordine strutturale o altre ragioni che essa determina, affinché questo esercente, i suoi familiari e, ove occorra, i salariati che impiega, beneficino di adeguati provvedimenti.

Questi provvedimenti comprendono:

- a la concessione di agevolazioni allo scopo di permettere loro l'assunzione di una nuova attività, preferibilmente nella loro regione, in particolare di agevolazioni inerenti all'orientazione, alla formazione e alla reintegrazione professionale;
 - b il pagamento di indennità temporanee allo scopo di permettere la preparazione ad un'altra attività;
 - c il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in corso d'acquisizione in materia di sicurezza sociale;
 - d il pagamento di indennità eque o di premi appropriati a un esercente agricolo il quale, per motivi d'età, ha difficoltà ad esplicare un'altra attività, a condizione che la cessazione dell'attività agricola arrechi un miglioramento strutturale.
- 2 Giusta il presente articolo, la mozione di cessazione d'attività non dev'essere interpretata come se escludesse la possibilità per l'esercente di conservare un terreno agricolo di superficie limitata ai bisogni personali.
 - 3 Qualsiasi Parte contraente provvede, nel caso in cui un esercente agricolo cessi parzialmente la sua attività per motivi d'ordine strutturale o altre ragioni che essa stabilisce, affinché quest'esercente, i suoi familiari e, ove occorra, i salariati che impiega beneficino dei provvedimenti indicati negli alinea a), b) e c) del paragrafo 1 precedente, adeguati ai loro bisogni.

Articolo 6

Qualsiasi Parte contraente prende adeguati provvedimenti allo scopo di informare gli esercenti agricoli riguardo agli scopi della sua politica agricola, di consultare, se necessario, le cerchie agricole su questa politica e di orientare gli esercenti agricoli sugli sviluppi internazionali che li interessano nel settore agricolo.

Articolo 7

Nella formulazione della sua politica di sistemazione territoriale, qualsiasi Parte contraente tiene conto dei problemi posti dalla sparizione di impieghi nelle zone agricole, segnatamente facilitando la creazione di nuovi impieghi.

Articolo 8

- 1 Qualsiasi Parte contraente adotta adeguate misure allo scopo di:
 - a assicurare, nelle zone agricole, un apparato socioculturale adeguato;
 - b promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene nelle aziende agricole, in favore dell'esercente agricolo, dei suoi familiari e, ove occorra, dei salariati che impiega;
 - c accordare taluni vantaggi come mutui a lungo termine, sussidi o saggi d'interesse ridotti agli esercenti agricoli per agevolare tra l'altro l'attuazione dei provvedimenti di cui all'alinea b) precedente.
- 2 Qualsiasi Parte contraente prende parimente adeguati provvedimenti al fine di permettere agli esercenti agricoli, nelle zone che essa stabilisce, di continuare l'attività agricola e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia e alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilità di svago e al mantenimento di un equilibrio demografico adeguato in queste zone.

Articolo 9

Qualsiasi Parte contraente prende o promuove ogni adeguato provvedimento allo scopo d'assicurare ai bambini viventi nelle zone agricole una formazione e un'educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Questi provvedimenti concernono segnatamente.

- a la concessione d'aiuti intesi a permettere la costruzione dei locali scolastici necessari per abolire progressivamente l'insegnamento in classe unica;
- b il servizio di trasporto degli allievi;
- c l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale docente qualificato, in numero sufficiente.

Articolo 10

Qualsiasi Parte contraente prende o promuove provvedimenti in favore dei giovani delle zone agricole allo scopo in particolare

- a di garantire loro un orientamento professionale adeguato ai bisogni e curato da persone qualificate, già prima della fine della scolarità;

- b di assicurare una formazione generale e professionale adeguata, fornendo loro possibilità uguali a quelle offerte ad altri giovani, per quanto concerne il loro inserimento nella vita professionale;
- c d'istituire o sistemare, se necessario, scuole professionali, centri di formazione e perfezionamento professionali o scuole superiori d'agricoltura;
- d di accordare loro borse di studio in modo di parificare le loro possibilità a quelle di cui fruiscono altri giovani.

Articolo 11

Qualsiasi Parte contraente s'adopera affinché alla popolazione delle zone agricole siano messi a disposizione servizi d'informazione e di consulenza riguardo alle questioni agricole e all'evoluzione del mercato dell'impiego in altri settori economici.

Articolo 12

Per assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro possibilmente favorevoli, qualsiasi Parte contraente agevola e promuove diverse forme di cooperazione, d'assistenza fra esercenti agricoli e, ove occorra, di messa a disposizione di manodopera sostitutiva.

Articolo 13

Per agevolare l'esecuzione dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, qualsiasi Parte contraente promuove

- a l'impiego d'equipaggiamenti destinati a semplificare ed alleviare i lavori domestici;
- b la messa a disposizione di servizi d'assistenza familiare a domicilio.

Articolo 14

Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano le disposizioni d'altre convenzioni o accordi internazionali che sono od entreranno in vigore e che fossero più favorevoli per le persone menzionate nella presente Convenzione.

Titolo III

Articolo 15

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata, accettata od approvata. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.
- 3 Essa entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 16

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.
- 2 L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, d'uno strumento d'adesione che prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 17

- 1 Qualsiasi Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
- 2 Qualsiasi Stato può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è autorizzato a stipulare.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione pertinente da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 18

Qualsiasi Stato può, al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare, mediante dichiarazione comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente Convenzione o di quelle sue disposizioni che esso stabilirà, a persone diverse dai suoi cittadini, residenti sul o sui territori definiti conformemente all'articolo 17 e designati nella dichiarazione.

Articolo 19

- 1 Qualsiasi Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve menzionate nell'allegato alla presente Convenzione. Non è ammessa nessun'altra riserva.
- 2 Qualsiasi Stato può ritirare, in tutto o in parte, una riserva espressa da lui stesso in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la quale avrà effetto alla data della ricezione.

Articolo 20

- 1 Nessuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione prima della scadenza di un periodo di quattro anni, dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per quanto la concerne, oppure prima della scadenza di qualsiasi altro periodo successivo di tre anni.
- 2 La disdetta avviene mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa ed ha effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 21

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a qualsiasi firma;
- b il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 15;
- d qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
- e qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18;
- f qualsiasi riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 19;
- g il ritiro di qualsiasi riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
- h qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.